REGOLAMENTO N. 150/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1965

relativo alla modifica dell'articolo 3 del regolamento n. 47/64/CEE del Consiglio per quanto concerne la definizione dei prodotti cui sono applicabili i coefficienti fissati per i quarti anteriori e i quarti posteriori

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 18,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 47/64/CEE del Consiglio del 30 aprile 1964 relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti figuranti all'allegato II del regolamento n. 14/64/CEE (2) ha definito i prodotti ai quali sono applicabili i coefficienti fissati per i quarti anteriori e i quarti posteriori;

Considerando che l'esperienza dopo l'entrata in applicazione del regime degli scambi istituito dal regolamento n. 14/64/CEE dimostra che il commercio mondiale dei quarti anteriori e dei quarti posteriori avviene sotto presentazioni diverse da quelle considerate nel regolamento n. 47/64/CEE; che occorre tener conto di tale situazione per non ostacolare gli scambi dei prodotti in oggetto e che è quindi opportuno modificare le disposizioni del regolamento n. 47/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 47/64/CEE sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

«Per l'applicazione dei coefficienti stabiliti all'allegato del presente regolamento:

— è considerato come quarto anteriore la parte anteriore della mezzena comprendente tutti gli ossi, nonché il colletto e la spalla, con 4 costole al minimo e 10 costole al massimo;

— è considerato come quarto posteriore la parte posteriore della mezzena comprendente tutti gli ossi, nonché la coscia e la lombata con filetto, con 3 costole al minimo;

— è da trattarsi come quarto posteriore la parte anteriore della mezzena, comprendente tutti gli ossi, nonché il colletto e la spalla, ma con più di 10 costole.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.
(2) GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1142/64.